

**DECRETO N. 95**

**in data 9 settembre 2020**

**Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.**

#### **IL PRESIDENTE**

**VISTI** gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

**VISTI:**

- **la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";**
- **il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19". in particolare l'art. 3 che recita: "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale"**
- **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio**

**2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";**

**CONSIDERATO l'allegato 21 del D.P.C.M. del 7 agosto 2020, come integrato dal D.P.C.M del 7 settembre 2020, "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di sars-cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia";**

**DATO ATTO che la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1-1912 del 9 settembre 2020, ha approvato le "Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte", allegate sub 1 al presente provvedimento, predisposte dal Responsabile del Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte e sottoscritte, per i Pediatri di Libera Scelta (PLS), dalle associazioni FIMP, CIPE e SIMPEF e, per i Medici di Medicina Generale, dalle associazioni SMI, SNAMI E FIMMG;**

**PRESO ATTO del parere favorevole espresso in data 9 settembre 2020 dal Prof. Ferruccio Fazio, coordinatore del "Gruppo di lavoro per il miglioramento dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria sul territorio piemontese";**

**RITENUTO necessario nell'attuale fase di riapertura delle scuole conseguente alla chiusura imposta dalle disposizioni di lockdown in presenza dello stato di emergenza garantire in massima misura che le disposizioni in materia emanate dal Governo nel citato allegato 21 siano applicate in modo efficace, anche con indicazioni integrative, al fine di limitare la diffusione del virus in correlazione con la ripresa delle attività scolastiche;**

**PRESO ATTO che gli sforzi che vengono messi in campo dalle istituzioni scolastiche e dal sistema sanitario regionale rischiano di non sortire i risultati attesi in assenza di un nuovo patto di corresponsabilità educativa che preveda la collaborazione attiva fra scuola e famiglie;**

**RITENUTO pertanto necessario prevedere che le singole autonomie didattiche svolgano un ruolo centrale nell'attività di prevenzione;**

**RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinea le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;**

**INFORMATE preventivamente le Prefetture piemontesi tramite la Prefettura di Torino;**

**SENTITE le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI;**

**SENTITO l'Assessore alla sanità della Regione Piemonte;**

**INFORMATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;**

## NEL RACCOMANDARE

a tutte le scuole di ogni ordine e grado del Piemonte di adoperarsi con ogni mezzo a disposizione al fine di procedere alla misurazione della temperatura corporea agli studenti prima dell'inizio dell'attività didattica;

## ORDINA

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

1) nel caso in cui per comprovate ragioni di carenza di personale o altre motivazioni oggettive non si riesca a provvedere alla raccomandazione di cui sopra, le scuole di ogni ordine e grado del Piemonte verificano giornalmente l'avvenuta misurazione della temperatura corporea agli alunni da parte delle famiglie, come previsto dall'allegato 21 del D.P.C.M. del 7 agosto 2020, come integrato dal D.P.C.M del 7 settembre 2020;

a tal fine ogni scuola dovrà predisporre modalità organizzative per garantire quanto disposto, avvalendosi alternativamente di:

- modello di autocertificazione;
- diario scolastico;
- registro elettronico o altri strumenti digitali;

o comunque con qualunque altro mezzo ritenuto idoneo;

nel caso in cui un alunno si presentasse sprovvisto della certificazione attestante l'avvenuta misurazione, la scuola è tenuta a rilevare la temperatura per verificare l'assenza di situazioni febbrili prima dell'inizio dell'attività didattica;

2) le scuole di ogni ordine e grado del Piemonte devono attenersi rigorosamente a quanto previsto dall'allegato 21 del D.P.C.M. del 7 agosto 2020, come integrato dal D.P.C.M del 7 settembre 2020 ed alle "Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte", allegate sub 1 al presente provvedimento, predisposte dal Dipartimento regionale di Prevenzione e sottoscritte dalle associazioni dei Pediatri di Libera Scelta (PLS) e dei Medici di Medicina Generale.

Il presente decreto ha decorrenza dal 14 settembre 2020 sino al 7 ottobre 2020.

## INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

On. Alberto Cirio

(firmato in originale)

VISTO

Il Direttore della Giunta regionale

(firmato in originale)